

RISPETTO DELLA DIGNITA' DELLA VITTIMA: STEREOTIPI, PRESUNZIONI E LINGUAGGIO

Il caso Italia sotto la lente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Dott.ssa Rita Sanlorenzo

Avvocata Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 27 maggio 2021 (J.L. contro Italia), condanna lo Stato Italiano per la violazione dell'art. 8 della Carta EDU

Il ricorso è preceduto da una sentenza penale definitiva di assoluzione dall'accusa di violenza sessuale di gruppo: la parte lesa è stata ritenuta inattendibile dai Giudici, sia per le incoerenze interne del racconto, sia per la mancanza di riscontri esterni, ed anzi per la presenza di elementi di segno contrario alla versione dei fatti da lei resa;

ma altresì sulla scorta di ripetuti riferimenti alla vita privata della denunciante, alla sua vita familiare ed alle sue abitudini sessuali, e persino alle sue passate espressioni artistiche, nonché agli atteggiamenti tenuti in pubblico nei momenti precedenti l'episodio denunciato

La violazione dell'art.8 consiste nella mancata osservanza del dovere di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata delle vittime di violenza, anche attraverso il riserbo sui dati personali che non abbiano relazione con i fatti.

La facoltà concessa ai giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, manifestazione della discrezionalità del loro potere e del principio dell'indipendenza della giurisdizione, trova **limite** nell'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata dei soggetti coinvolti dall'attività giurisdizionale da ogni ingiustificato attacco.

La CEDU richiama **il rapporto sull'Italia del Comitato ONU** per l'eliminazione della discriminazione ai danni delle donne, e **il rapporto del GREVIO**, che non si sono limitati a constatare la persistenza di stereotipi concernenti il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana rispetto alla causa dell'uguaglianza dei sessi

entrambi i rapporti puntano il dito contro il tasso, poco elevato, di processi penali e di condanne in Italia, causa di una mancanza di fiducia delle vittime nel sistema della giustizia penale, e ragione dello scarso numero di denunce di questo tipo di delitti.

Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dai Giudici veicolano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, pur a scapito di un quadro legislativo soddisfacente.

Le indagini e le sanzioni penali hanno un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza tra i sessi: è di importanza fondamentale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre nelle decisioni degli stereotipi sessisti, di minimizzare le violenze poste in essere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria, utilizzando termini colpevolizzanti e moralizzatori capaci di intaccare la fiducia delle vittime nella giustizia.

La vittimizzazione secondaria, cioè l'esposizione a processi di svalorizzazione e di intromissione nella sfera personale della denunciante, è ricaduta negativa, da stigmatizzare con severità

Pur in assenza di un accertamento che riconosca alla donna che ha denunciato il ruolo di “vittima” del reato, lo Stato deve bandire atteggiamenti che alla persona arrechino comunque conseguenze negative che derivano dall'espressione di giudizi sulla sua condotta personale, finendo per fare della donna una sua vittima

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 10 novembre 2022 (I.M. e altri c. Italia),
condanna lo Stato Italiano per la violazione degli artt. 3 e 8 della Carta EDU**

Denuncia di inadempimento, da parte dello Stato italiano, del suo dovere e obbligo di garantire protezione e assistenza ai ricorrenti, una madre e i suoi due figli minorenni, durante gli incontri obbligatori dei figli con il padre (violento, tossicodipendente e inoltre accusato di violenza domestica), così da integrare la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I Giudici inizialmente autorizzano incontri periodici tra i figli minori affidati alla madre e il padre, nonostante denunce circa l'aggressività del genitore;

In seguito sospendono, per tre anni pur a seguito di diverse richieste di reintegrazione, la responsabilità genitoriale della madre, che aveva interrotto le visite, con atteggiamento interpretato come espressione di "alienazione parentale"

L'atteggiamento materno viene definito come «comportamento ostile» alle visite con il padre, un ostacolo al libero esercizio del diritto di visita (e, quindi, del diritto alla bi-genitorialità) di quest'ultimo.

La "negazione" delle visite tra padre e figli era stata, in sede di giudizio, interpretata come un atteggiamento "facilmente" riconducibile alla c.d. "alienazione parentale".

La Cedu condanna l'Italia sulla scorta di una severa valutazione di carattere generale sul comportamento delle autorità giudiziarie nazionali

Dal più recente rapporto Grevio, emerge:

- L'assenza di canali di comunicazione efficaci tra giurisdizioni civili e penali e/o assenza di un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini
- La tendenza dei magistrati di diritto civile ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto
- Il rigetto delle denunce delle vittime di abuso da parte del partner sulla base di motivazioni dubbie, ed altamente rischiose, come «la sindrome da alienazione parentale» (PAS)

**Corte Edu (Prima Sezione), 13 febbraio 2025 (P.P. c. Italia),
condanna lo Stato Italiano per violazione dell'art. 3**

La denunciante espone violenze fisiche, atti persecutori e molestie da parte dell'ex compagno, oltre a specifici atti persecutori: ciononostante, non veniva ascoltata dal pubblico ministero e non venivano acquisite copie dei messaggi e delle telefonate dell'ex partner.

Tre anni e mezzo dopo la denuncia il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell'ex partner per atti persecutori (art. 612 bis c.p.) commessi nei confronti della ricorrente.

Il lungo iter giudiziario penale si è concluso con la prescrizione del reato, e il rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni

Secondo la CEDU, i tribunali nazionali hanno violato l'obbligo di garantire che il soggetto accusato di minacce e molestie fosse processato tempestivamente, permettendo che potesse beneficiare della prescrizione.

Le autorità nazionali non hanno tenuto conto del problema specifico della violenza domestica, così omettendo di fornire una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente;

Né si sono fatte carico delle «peculiarità» del sistema italiano sui termini di prescrizione ed hanno condotto il procedimento penale con una **passività giudiziaria** incompatibile con tale quadro giuridico, non conforme ai requisiti dell'articolo 3 della Convenzione.

Corte EDU, Prima Sezione, 23 settembre 2025, (S. c. Italia), condanna lo Stato italiano per violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione

Le autorità nazionali nonostante le prove a disposizione non hanno tenuto conto della specifica questione della violenza domestica, venendo meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente

Lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita dalla denunciante

La Corte condivide le preoccupazioni espresso dal rapporto del Grevio in merito alla diffusa prassi giudiziaria di **escludere sistematicamente la natura abituale della violenza ripetuta**

Anche nel caso di specie, si riscontra la mancanza di un serio tentativo di ottenere una visione complessiva della situazione, tenendo in considerazione le violenze fisiche, quelle morali ed altresì quelle di tipo economico

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rivolge i suoi ammonimenti
al Legislatore italiano;

ai Giudici italiani:

- perché prestino la dovuta attenzione alle ipotesi di violenza domestica, senza banalizzare la vicenda secondo lo schema del conflitto infrafamiliare bilaterale
- perché approntino i rimedi necessari per una risposta tempestiva ed efficace alle violenze denunciate, evitando nei giudizi il ricorso a teorie prive di riscontri scientifici (PAS)
- perché nell'ambito del processo sia esclusa ogni cd. "vittimizzazione secondaria" attraverso l'esposizione della vittima alle ricadute di giudizi di stampo meramente etico